

IX CONGRESSO REGIONALE FITeL LOMBARDIA

Estratto Verbale IX° Congresso FITeL Lombardia

Il congresso ha iniziato i suoi lavori alle ore 9.30 del 23/9/2025 in modalità mista (in presenza presso la sede CGIL Lombardia in Milano, via Palmanova 22 e in collegamento attraverso la piattaforma zoom).

Accertata la presenza di 60 delegati su 89, avendo validità la seduta si procede con l'elezione del Presidente dell'Assemblea congressuale ordinaria. Viene proposto come Presidente il componente della Segreteria nazionale Mauro Incletolli e quale segretario verbalizzante il delegato Nicola Lombardo. L'assemblea vota all'unanimità la proposta.

... (Omissis) ...

Ore 10.30 Aperura della sessione straordinaria del Congresso per la trattazione ed approvazione del nuovo statuto di FITeL Lombardia APS così come approvato dal Consiglio regionale del 28 maggio 2025.

Nicola Lombardo procede con la presentazione delle proposte di modifica al vigente Statuto, documento trasmesso a tutti i delegati congressuali e al termine dell'illustrazione il nuovo documento viene votato favorevolmente all'unanimità dei delegati congressuali.

... (Omissis) ...

Esauriti i compiti dell'assemblea congressuale (ore 11.58) viene convocata seduta stante l'Assemblea regionale di FITeL Lombardia APS per l'elezione del Consiglio regionale (allegato d), dell'Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci e del Collegio dei probiviri.

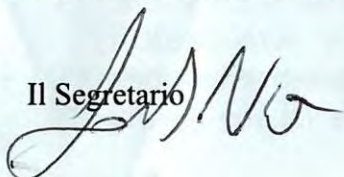
12.15 ultimati i compiti dell'Assemblea regionale è convocato seduta stante il Consiglio regionale di FITeL Lombardia APS per la determinazione e votazione del Comitato di Presidenza e del Presidente.

La presidenza propone un elenco di 6 componenti il Comitato di Presidenza con la elezione a Presidente di Stefano Di Dio. Alle ore 12.30 il Consiglio regionale vota favorevolmente, all'unanimità, l'elenco del Comitato di Presidenza e il Presidente proposto.

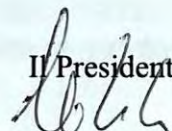
Ore 12.40 fine dei lavori.

Milano, 23 settembre 2025

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO FITeL LOMBARDIA APS

Approvato nella sessione straordinaria del Congresso regionale del 23 settembre 2025

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Per iniziativa della "FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) APS rete associativa per il tempo libero" costituita su iniziativa delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", ovvero "CTS") a cui la presente associazione aderisce, è costituita la Federazione Italiana Tempo Libero (FITeL) Associazione di Promozione Sociale (APS) Lombardia, d'ora in poi denominata "FITeL Lombardia APS".

La FITeL Lombardia APS è un'associazione di secondo livello che associa gli enti del tempo libero dei lavoratori - costituiti ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei Lavoratori - e le associazioni che ne condividano le finalità associative, insistenti sul territorio della regione Lombardia.

La FITeL Lombardia APS è costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e dell'art. 18 della Costituzione repubblicana. Ha sede in Milano e potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio regionale.

La FITeL Lombardia APS aderisce alla "FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) APS rete associativa per il tempo libero" e si uniforma allo Statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla "FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) APS rete associativa per il tempo libero" è elemento essenziale della presente associazione e l'esclusione dalla federazione nazionale comporta il suo scioglimento automatico.

Essa assume la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) e adegua il proprio Statuto alla L. 106/2016 ed al D.lgs. 117/2017.

Art. 2

Principi e Scopi di interesse generale della Associazione

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art.5 - comma 1 del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione inoltre opererà per:

- valorizzare e promuovere l'esperienza dei CRAL e degli enti associati e associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- promuovere l'apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro, dell'impegno sociale ed umanitario;
- attivare gli strumenti di sostegno dei circoli con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi regionali dispongono per l'associazionismo sociale nonché dell'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori;
- sviluppare e promuovere politiche attive e azioni positive per la parità di genere, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata e discriminata;
- sviluppare attività diverse complementari e marginali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività statutarie saranno perseguite e svolte prevalentemente attraverso il ricorso all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

Handwritten signature

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la loro individuazione è operata da parte del Comitato di Presidenza, al quale spetta anche il compito di documentare il carattere secondario di tali attività in sede di bilancio consuntivo.

La FITeL Lombardia APS perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della regione di riferimento, rimettendo alla FITeL nazionale APS le questioni a maggior ambito territoriale, che saranno trattate in raccordo con le FITeL regionali interessate.

Al fine di raggiungere lo scopo associativo la FITeL Lombardia APS potrà promuovere la costituzione di enti, associazioni e società, di natura commerciale o non commerciale, anche assumendone direttamente la partecipazione.

Art. 3

Soci

Sono soci della FITeL Lombardia APS:

- a) CGIL, CISL, UIL; questi non potranno avere una rappresentanza maggiore del 20% all'interno di tutti gli organi direttivi ed esecutivi dell'Associazione;
- b) le associazioni di lavoratori, costituite ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei Lavoratori, che esercitano le proprie attività nel territorio della regione Lombardia in via esclusiva; possono essere soci della FITeL Lombardia APS anche quelle associazioni di lavoratori che esercitano la propria attività anche in altre regioni, purché nel complesso in un numero inferiore a 5;
- c) le associazioni presenti in regione Lombardia che abbiano le stesse finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e che operino nel medesimo ambito territoriale indicato al punto precedente;
- d) i Circoli Ricreativi Territoriali FITeL, purché costituiti secondo il regolamento attuativo.

Le domande di iscrizione saranno presentate al Comitato di Presidenza che a suo giudizio avrà facoltà di accettarle o respingerle; in caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione motivata, entro 30 giorni, da parte del Comitato di Presidenza.

Sarà facoltà dei richiedenti, entro 60 giorni, ricorrere al Collegio dei Probiviri contro l'avverso parere; in assenza del Collegio dei Probiviri il ricorso sarà proposto al Collegio dei Sindaci o - in assenza anche di questo - al Consiglio Regionale.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

L'appartenza all'Associazione implica per i soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate in attuazione dello stesso dagli organi competenti.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- b) esaminare i libri sociali al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato di Presidenza, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato di Presidenza.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti di FITeL Lombardia APS, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazioni derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e i doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla FITeL Lombardia APS.

I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Regionale, a maggioranza dei suoi componenti.

I soci radiati per morosità potranno, previa domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri (se eletto) o all'Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci che, nell'occasione, assume i compiti del Collegio dei Probiviri.

Art. 5

Organi della FITeL Lombardia APS

Sono Organi della FITeL Lombardia APS:

- il Congresso Regionale
- l'Assemblea Regionale
- il Consiglio Regionale
- il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- l'Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci

fl

02

- il Collegio dei Probiviri se eletto

Art. 6

Svolgimento riunioni Organismi statutari da remoto

Tutti gli organismi statutari, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, possono attivare le proprie convocazioni in modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 7

Autonomia e responsabilità giuridica

La FITeL Lombardia APS è una Federazione di Associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla FITeL.

Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla FITeL Lombardia APS e viceversa.

Inoltre la FITeL APS nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze regionali e territoriali alla Federazione nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Le strutture locali della FITeL (regionali e territoriali) APS sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL nazionale APS.

Art. 8

Congresso Regionale

Il Congresso Regionale ordinario dei soci della FITeL Lombardia APS si riunisce di norma ogni 4 anni e comunque per l'elezione dei propri rappresentanti al Congresso nazionale e al Consiglio di FITeL nazionale APS.

Il Congresso può essere ordinario o straordinario.

Il Congresso viene convocato dal Consiglio Regionale tramite lettera alle associazioni socie pubblicata il mese precedente alla convocazione sul sito Internet della Associazione; la lettera conterrà la localizzazione, l'ora, il giorno e l'ordine dei lavori dello svolgimento del congresso stesso.

A norma dell'art. 24 - quarto comma del D. Lgs. 117/2017 - il Congresso può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

In tale fattispecie, l'Assemblea congressuale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente - o da colui che ne fa le veci - e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il Congresso Regionale è composto dai delegati dei soci; il numero e le modalità di nomina dei delegati, nonché le modalità di svolgimento del Congresso saranno disciplinati da apposito regolamento che tenga conto, ai fini della determinazione del numero dei delegati esprimibili da ciascun socio, della rappresentatività dei soci determinata in funzione al numero delle persone fisiche iscritte.

I compiti del Congresso Regionale in sede di assemblea ordinaria sono:

- stabilire gli indirizzi generali della FITeL Lombardia APS tra un congresso e l'altro;
- eleggere l'Assemblea Regionale

I compiti del Congresso Regionale in sede di assemblea straordinaria sono:

- deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione della FITeL Lombardia APS;
- deliberare in merito allo scioglimento della FITeL Lombardia APS, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei delegati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei delegati.

Tutte le assemblee deliberano a maggioranza di voti e non sono ammesse deleghe. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 9

Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale di FITeL Lombardia APS è eletta dal Congresso ed è composta dai delegati eletti al Congresso regionale con le modalità previste dal regolamento congressuale. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è ritenuta valida in prima

f. m.

06

convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti aventi diritto.

a) L'Assemblea Regionale elegge

- il Consiglio Regionale
- l'Organo di Controllo-Collegio dei Sindaci
- Il Collegio dei Probiviri

b) L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, dura in carica per l'intero mandato congressuale e viene eletta ad ogni Congresso, di norma ogni quattro anni, e viene sostituita dall'Assemblea eletta dal Congresso medesimo.

c) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dalla Presidenza Regionale ogni qualvolta ricorrono i motivi e le necessità; in via straordinaria è convocata dalla Presidenza Regionale o anche su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

d) L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un delegato all'uopo dalla Presidenza.

f) L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Regionale, dell'Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri,
- delibera sulla composizione numerica del Consiglio Regionale, dell'Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci e del collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori interessati non hanno diritto di voto

g) L'Assemblea straordinaria:

- è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto.

Per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione deve convocare un Congresso straordinario.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati intervenuti.

L'Assemblea che delibera le modifiche dello Statuto è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei delegati intervenuti.

L'Assemblea che delibera la convocazione per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 10 Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale rappresenta la FITeL Lombardia APS ed i suoi soci nell'ambito del territorio di competenza, è composto da un minimo di 10 ad un massimo di 60 componenti, in base alla consistenza organizzativa della regione ed è investito di tutti i poteri previsti dallo Statuto.

Il Consiglio Regionale viene convocato dalla Presidenza.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai componenti, almeno 10 giorni prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento - sia per la prima che per la seconda convocazione - la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Il Consiglio Regionale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei componenti; in seconda convocazione il Consiglio Regionale è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

A norma dell'art. 24 - quarto comma del D. Lgs. 117/2017 - il Consiglio Regionale può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio Regionale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente - o da chi ne fa le veci - e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il Consiglio Regionale:

- ha propria responsabilità e propria autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello Statuto;
- promuove tutte le iniziative necessarie per attuare gli orientamenti congressuali, gli scopi statuari e quanto previsto dall'Assemblea Regionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
- organizza il tesseramento;
- accoglie le domande di affiliazione e le invia, per la ratifica, al Comitato di Presidenza nazionale;

4/26

08

- delibera i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da soci della FITeL Lombardia APS, su proposta del Collegio dei Probiviri;
- approva i bilanci di previsione e quelli consuntivi relativamente all'ambito regionale;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della FITeL Lombardia APS nella regione;
- propone all'Assemblea Regionale eventuali modifiche statutarie;
- propone all'Assemblea Regionale la trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
- propone all'Assemblea Regionale lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione;
- elegge il Presidente regionale e il Comitato di Presidenza regionale;
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei soci.

Le istanze territoriali assumono la forma di Circoli Ricreativi Territoriali per rispondere alle esigenze di presenza dei soci concentrata in particolari territori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività.

Art. 11

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è l'organo di amministrazione della Federazione e attua gli indirizzi congressuali, le scelte dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale in conformità ai principi ispiratori del presente Statuto.

Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio Regionale tra i propri componenti. In caso di decadenza di uno o più componenti, gli stessi verranno sostituiti con le modalità di elezione o di ratifica previste dal precedente comma.

Il Comitato di Presidenza ha i seguenti compiti:

- ha la responsabilità amministrativa;
- predispone il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- predispone i programmi di attività e ne cura l'attuazione;
- convoca e stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Regionale e dell'Assemblea Regionale;
- propone eventuali variazioni di bilancio;
- propone l'importo delle quote associative;
- cura i rapporti con gli organismi esterni;
- delibera sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;
- propone il regolamento attuativo dello Statuto nonché le eventuali modifiche dello stesso;
- propone l'ammissione di nuovi soci;
- propone al Congresso Regionale o all'Assemblea Regionale le modifiche allo Statuto richieste da FITeL nazionale APS;
- istituisce, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;

- vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determina le strutture tecnico-amministrative, avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- decide la costituzione di eventuali settori operativi;
- assume ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà considerato doppio. Non è previsto l'istituto della delega.

Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza, nel proprio ambito, può conferire deleghe.

I componenti della Presidenza regionale non possono essere eletti per più di due mandati, ad esclusione del mandato del Presidente che non può essere rinnovato.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della FITeL Lombardia APS, viene eletto dal Consiglio Regionale.

Spetta al Presidente:

- presiedere l'Assemblea Regionale, il Consiglio Regionale e il Comitato di Presidenza;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organismi tecnici dell'Associazione;
- rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi;
- disporre della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un componente del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

Art. 13

Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l'Organo di Controllo che è costituito ed opera ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore, esso è composto da 5 componenti, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non soci e viene eletto dall'Assemblea Regionale.

614

10

Elegge al suo interno, in occasione della prima riunione, un Presidente.
Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale, che ne fissa eventualmente anche il compenso, e del Consiglio Regionale.

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea Regionale nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dall'Assemblea Regionale.

Il Collegio dirime, in unica ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione. È garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Elegge al suo interno il Presidente. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

Art. 15

Coordinamento donne FITeL Lombardia (CdFL)

Si costituisce e si attiva, in coerenza con lo Statuto di FITeL nazionale, il Coordinamento donne FITeL Lombardia (CdFL).-

- Composizione dei CdFL:

Fanno parte dei CdF Lombardia (CdFL) tutte le componenti della rete FITeL Lombardia che vogliano parteciparvi;

Al momento della costituzione sarà eletta una Coordinatrice rappresentante, che farà parte del CdFN (Coordinamento donne FITeL Nazionale).

- La Coordinatrice rappresentante CdFL avrà una rotazione congressuale con le stesse modalità utilizzate per la Presidenza FITeL Lombardia APS.
- La Coordinatrice rappresentante CdFL partecipa ai lavori del Consiglio regionale di FITeL Lombardia.

Art. 16

Entrate della FITeL Lombardia APS

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione;

- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- eventuali proventi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali;
- eventuali proventi dalle attività diverse.

Le somme versate come quote annuali di adesione alla Federazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associati, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 17

Patrimonio della FITeL Lombardia APS

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Art. 18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, per permetterne la pubblicazione, obbligatoria.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello interessato.

È fatto divieto dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Dopo essere stato approvato il bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Tutto il patrimonio della FITeL Lombardia APS, comprensivo di ricavi, rendite ed entrate sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutariamente previste per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19

Tenuta delle scritture

66

12

Tutte le delibere adottate dagli Organismi Regionali, ivi compreso il bilancio, dovranno essere debitamente trascritte nell'apposito libro dei verbali.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa visione alla Presidenza, la quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni successivi.

La presa visione è esercitata presso la sede legale di FITeL Lombardia APS, alla presenza di una persona indicata dalla Presidenza stessa.

FITeL Lombardia APS e ogni ente ordinario affiliato dovrà tenere un libro dei propri soci ed uno dei volontari aggiornato all'interno della piattaforma di tesseramento FITeL.

Art. 20

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili fatto salvo quanto previsto dall'art.11.

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organismi sociali.

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono gratuite, tranne, eventualmente, quelle dei membri dell'Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci.

Le cariche di componenti degli organi direttivi, ai diversi livelli, dell'Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

La durata dei mandati negli organismi dirigenti potrà essere definita in apposito regolamento attuativo dello Statuto.

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dal Congresso straordinario convocato dall'Assemblea Regionale in seduta straordinaria, con il quorum previsto all'articolo 9 su iniziativa di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale riunito in sessione straordinaria. Il Congresso straordinario delibera validamente solo con maggioranza dei tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Federazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione.

Con la costituzione del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", in caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,

determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale o dall'Assemblea Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e il successivo.

Art. 23

Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione del presente Statuto, se predisposto, è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Regionale con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 24

Clausola generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto-legge 117/2017 e dal codice civile.

Art. 25

Norme transitorie

Le prescrizioni previste all'art. 11 troveranno applicazione in riferimento ai mandati esercitati a partire dalla vigenza del presente Statuto.

14/66

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano I
Registrato il.....16-10-2025
Serie 3 N° 3060
Versati Euro.....424,00 €
Di cui Imp. di Bollo224,00 €

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCÒ

De funzionario
Richele Pavia